

Sintesi del documento per la consultazione “Criteri per la determinazione delle tariffe per l’attività di distribuzione del gas naturale per il secondo periodo di regolazione” diffuso il 29 luglio 2004

Sistema tariffario della distribuzione del gas naturale: orientamenti dell’Autorità per il secondo periodo di regolazione

Con riferimento al documento di consultazione diffuso il 29 luglio 2004 è di seguito riportata una breve sintesi degli orientamenti che l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (di seguito: l’Autorità) intende assumere in tema di regolazione **delle tariffe di distribuzione di gas naturale** per il secondo periodo di regolazione (vale a dire per il periodo intercorrente dall’1 ottobre 2004 al 30 settembre 2008).

1. La tariffa di distribuzione rappresenta una quota del prezzo finale, pari a circa il 14% del totale. **Nel grafico 1** in allegato sono riportate, a titolo di confronto, le quote relative a tutte le componenti del prezzo medio del gas alla data dell’1 luglio 2004. La componente relativa ai costi di approvvigionamento della materia prima è pari al 22% (12,83 centesimi di euro/mc) e i costi di commercializzazione all’ingrosso e al dettaglio sono pari a circa l’11% (6,23 centesimi di euro/mc), mentre le imposte hanno una incidenza media pari al 46% del prezzo pagato dai consumatori finali. Si rileva come le componenti infrastrutturali soggette a regolazione da parte dell’Autorità incidano per circa un quinto del prezzo finale all’utente (11,85 centesimi di euro/mc) e di queste la tariffa di distribuzione rappresenta la voce più rilevante, pari a 8,04 centesimi di euro/mc.
2. Le tariffe di distribuzione attualmente praticate sono articolate per ambiti tariffari: esistono attualmente circa **2.150 ambiti** di gas naturale con altrettante strutture tariffarie, applicate da circa **510 imprese** in **6.772 comuni**. La forte variabilità tariffaria è conseguenza di una metodologia di calcolo dei ricavi riconosciuti per singolo ambito tariffario, determinati in funzione del numero di utenti e dei chilometri di rete. Le differenze riguardano anche utenze con consumi e caratteristiche di prelievo simili, ma situate in ambiti diversi, confinanti o assai vicini, eventualmente serviti anche dalla stessa impresa.

Le tariffe vigenti rappresentano l’esito della metodologia prevista dalla deliberazione n. 237/00 e dalle successive delibere n. 87/03 e n. 89/03, queste ultime assunte in ottemperanza della sentenza del TAR Lombardia 19 dicembre 2002 n. 171/03, che ha previsto la possibilità per gli esercenti il servizio di distribuzione, che dispongano di bilanci certificati e quindi siano in grado di produrre dati verificabili e idonei a definire in modo certo il processo di formazione dei costi, di calcolare il capitale investito attraverso il metodo del costo storico rivalutato.

Il lungo contenzioso intercorso ha determinato il perdurare di incertezze sui valori definitivi delle tariffe per il servizio di distribuzione relative a un limitato numero di imprese, anche se significative in termini di clienti serviti. Alla data odierna è ormai

quasi giunto a conclusione il processo di approvazione definitiva dei valori per il primo periodo di regolazione.

3. Alla luce dell'esperienza maturata nei primi anni di regolazione e delle principali criticità emerse, il documento illustra pertanto un orientamento per il secondo periodo di consultazione volto a:

- 3.1 **ridurre la variabilità tariffaria esistente**, che, oltre ad ostacolare confronti di prezzo al consumatore finale e a creare differenze fra aree territoriali, in un mercato che si deve aprire alla concorrenza può risultare una barriera per quegli operatori che si accingono ad entrare nell'attività di vendita, costringendoli a complicate procedure di calcolo e a differenziare l'offerta per ciascuna località. Si intende quindi definire, **a partire dall'anno termico 2004-2005, una articolazione tariffaria per classi di consumo identica su tutto il territorio nazionale.**

Per tenere conto dei costi specifici di ciascuna area (individuati dallo specifico vincolo sui ricavi delle imprese in tale area, vedi infra), le tariffe di ciascuna area di distribuzione saranno ottenute semplicemente applicando un coefficiente specifico di area alla struttura tariffaria predefinita omogenea a livello nazionale. In tale modo si consente una più immediata e trasparente conoscenza dei valori tariffari praticati (che rimarranno tuttavia diversi nell'anno termico 2004-2005 a seconda dei costi specifici dell'ambito).

Si pongono in questo modo le basi per l'intervento di riduzione della variabilità esistente da adottare a partire **dall'anno termico 2005-2006**, realizzato attraverso **l'introduzione di una tariffa omogenea per tutti gli ambiti appartenenti ad ogni singola regione (tariffa regionale)**. Questa tariffa sarà calcolata a partire dalla medesima struttura tariffaria predefinita e omogenea a livello nazionale già adottata dal 2004-2005, applicando uno specifico coefficiente che tenga conto dei costi medi della regione. Il coefficiente su base regionale sarà calcolato in modo da assicurare ricavi complessivi, derivanti dall'applicazione dell'articolazione tariffaria per classi di consumo identica su tutto il territorio nazionale, ai dati caratteristici della regione (numero clienti finali e volumi) di un anno di riferimento, pari alla somma dei vincoli sui ricavi riconosciuti per ciascun ambito appartenente alla regione. Al fine di garantire a ciascuna impresa il recupero dei costi di competenza di ciascun ambito, è prevista **l'istituzione di un apposito meccanismo di compensazione su base regionale affidato alla Cassa conguaglio per il settore elettrico**.

- 3.2 **adottare un vincolo sui ricavi di ciascuna impresa determinato sulla base dei valori già approvati dall'Autorità e attualmente applicati dalle imprese.** Tale soluzione presenta il vantaggio di fissare un valore di partenza condiviso e che, per le modalità della sua determinazione (facoltà di adozione del metodo parametrico o, in alternativa, ricorso ai dati concreti derivanti dai bilanci certificati delle imprese) tiene conto anche di realtà specifiche delle imprese riflesse nei loro dati contabili. Tali valori saranno aggiornati per tenere conto:

- del principio di una congrua remunerazione del capitale investito netto: si intende applicare un tasso di remunerazione che assicuri alle imprese di distribuzione le risorse per la copertura degli oneri relativi alle forme di

finanziamento, capitale di rischio e debito, dell'attività di distribuzione del gas. Tenuto conto dell'attuale andamento delle variabili che concorrono a determinare tale tasso sulla base del Capital Asset Pricing Model, il tasso di remunerazione reale *pre tax* risulta compreso tra il 7,3 e l'8,3%. Il tasso applicato nel periodo di regolazione 2001-2004 è stato pari all'8,8%;

- del principio stabilito dalla legge n. 481/95 dell'aggiornamento delle tariffe sulla base del meccanismo di ***price-cap*** applicato ai vincoli sui ricavi relativi a ciascun ambito. Si intende prevedere un coefficiente di recupero di produttività compreso tra il 4 e il 6%, che tiene conto, in conformità con quanto adottato nel settore elettrico, del principio per cui il recupero di produttività si applica solo alle componenti del vincolo relative ai costi di gestione e alla quota ammortamento e non sul totale del vincolo, come avveniva per il primo periodo di regolazione (i numeri proposti appaiono pertanto in linea con i recuperi di produttività del 3% applicato sul totale del vincolo nel primo periodo di regolazione). Tale range considera, tra l'altro, i margini di efficienza ulteriormente ottenibili nella gestione del servizio (in particolare legati alla riduzione del numero delle imprese da circa 750 a poco più di 500, avvenuta tra il 2000 e il 2004).

Per tenere conto di casi particolari, è stato inoltre previsto che, previa verifica da parte dell'Autorità:

- le imprese il cui vincolo dei ricavi è attualmente calcolato sulla base del metodo parametrico, possono richiederne la determinazione a partire dai propri dati concreti di bilancio;
- tutte le imprese hanno la facoltà di richiedere la determinazione di un nuovo vincolo dei ricavi che tenga conto degli eventuali maggiori costi sostenuti per lo sviluppo delle reti.

4. Per effetto dell'applicazione della nuova articolazione tariffaria sono da attendersi impatti diversi a seconda dell'ambito. Al fine di minimizzare l'impatto è previsto:

- per i clienti finali a basso consumo (fino a 100 mc annui), un corrispettivo uguale per tutto il territorio nazionale;
- la facoltà per i comuni, come già nel passato, di destinare un ammontare pari all'1% dei ricavi quale contributo alle spese connesse alla fornitura del gas per i clienti economicamente disagiati, anziani e disabili.

ALLEGATO

Grafico 1

COMPONENTI TARIFFA GAS RAPPRESENTATIVA 1 luglio 2004

Materia prima	12,8286	centesimi di euro/mc
Componente tariffaria della distribuzione	8,0400	centesimi di euro/mc
Componente tariffaria di trasporto	2,8700	centesimi di euro/mc
Componente tariffaria di stoccaggio	0,9382	centesimi di euro/mc
Corrispettivo variabile relativo alla commercializzazione all'inizio	3,8400	centesimi di euro/mc
Corrispettivo variabile relativo alla vendita al dettaglio	2,3900	centesimi di euro/mc
Totale senza imposte	30,9068	centesimi di euro/mc
Imposte	25,6966	centesimi di euro/mc
Totale con imposte	56,6034	centesimi di euro/mc

